

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 339 del 2011, proposto da:
VIGGIANO SIMMACO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Sollazzo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in
Torino, via Barletta, 57;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di trasferimento del ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la documentazione prodotta in giudizio dalla difesa erariale attesta che l'Amministrazione non ha ancora conclu-
so il procedimento in esame con l'adozione di un provvedimento espresso notificato al ricorrente nelle forme di legge.

Considerato, in particolare, che i documenti prodotti sub 7 e 8 dalla parte resistente (comunicazione dell'Ufficio Personale A.M. in
data 09.08.2010 e comunicazione della II Divisione del Comando Logistico A.M. 12.08.2010), sono meri atti interni di natura en-
doprocedimentale, inidonei ad assumere valenza conclusiva del procedimento, e così anche i successivi documenti prodotti sub
10-13;

Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, con la conseguenza che l'Amministrazione resistente dovrà con-
cludere il procedimento per cui è causa con l'adozione di un provvedimento espresso formalmente notificato all'interessato entro
il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore;

Considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigra-
fe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

**a) ordina all'Amministrazione resistente di concludere il procedimento per cui è causa mediante l'adozione di un provvedimento
espresso formalmente notificato all'interessato, entro il termine di trenta giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, o
dalla sua notificazione (se anteriore);

b) condanna l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida equitativamente in € 1.000,00 (mille),
oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2011